

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GELMINI, BARDELLINI e SACCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1963

Modifica dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228  
« Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine »

ONOREVOLI SENATORI. — Il credito agevolato dal contributo statale sugli interessi e da alcune esenzioni fiscali, previsto a favore delle aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, dopo aver incontrato non pochi ostacoli e interruzioni, per la mancanza di finanziamenti sia al fondo interessi, sia a quello destinato al risconto, è di nuovo da alcuni mesi in difficoltà, praticamente bloccato dall'entrata in vigore di una norma legislativa apparentemente estranea alla specifica regolamentazione della materia, ma in effetti soppressiva di una parte dei benefici accordati a questo tipo di operazioni creditizie.

Infatti questa nuova interruzione, grave in sé e per le conseguenze finanziarie negative che già produce a danno delle aziende che avevano assunto impegni intendendo affrontarli con i prestiti già contratti con le banche e in via di perfezionamento, non è una interruzione determinata dai soliti ricorrenti vuoti finanziari che sono stati la costante che ha accompagnato nel corso degli anni l'attività dell'Artigiancassa, e neppure da una diretta modifica delle specifi-

che norme che regolano il complesso della materia, ma dalle conseguenze, speriamo non definitive, che sulle operazioni di mutuo sono venute ad esercitare l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1227, la quale, portando modifiche al « trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine », di fatto è venuta a sopprimere il favorevole regime fiscale preesistente, che rappresentava una delle ragioni e una parte non indifferente dei benefici che inducevano gli artigiani ad accedere a questo tipo di mutuo. Come è largamente risaputo da tutti i colleghi, e soprattutto da coloro che più direttamente si occupano del settore, il credito alle aziende artigiane gode di due diversi tipi di agevolazioni che agiscono, da una parte, direttamente sugli interessi che vengono ridotti dall'intervento dell'Artigiancassa al 3 per cento e dall'altra, con la riduzione del carico tributario con l'esenzione totale o parziale dalle imposte, il cui costo rappresenta una parte non indifferente delle spese che invece gravano per intero sulle normali operazioni di credito.

La tassa di bollo sulle cambiali è ridotta a lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque

sia la scadenza prevista, non si applica l'imposta ipotecaria, i diritti dei notai e dei cancellieri sulle stipulazioni degli atti sono ridotti alla metà e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità necessari per effettuare le operazioni di credito, eseguirle ed estinguerle, sono esenti da tasse, imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario, sia agli Enti locali.

Ma queste facilitazioni sono state recentemente tolte con la legge 27 luglio 1962, n. 1227.

Sopprimendo questi benefici e assoggettando i mutui artigiani a regime fiscale normale è certo che viene inferto un duro colpo alle possibilità della categoria di accedere al credito, e ciò proprio nel momento in cui dopo tante attese deluse, più urgente si rendeva necessario provvedere in direzione opposta a quella perseguita, non solo per il credito e il fisco, ma anche per i prezzi delle materie prime, della energia, e dei contributi previdenziali, che incidono questi ultimi, in misura inversamente proporzionale alle capacità economiche aziendali di tutti i piccoli imprenditori.

Che si tratti di un provvedimento che modifica sostanzialmente il costo e di conseguenza il carattere stesso del credito artigiano è dimostrato, oltre che da tutte le complicazioni di ordine fiscale burocratico, dall'entità delle somme che il mutuatario sarà chiamato a corrispondere quando le nuove norme saranno applicate, e che colpiranno sia le operazioni che saranno in futuro contratte, sia quelle che sono state concluse nei primi mesi successivi all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1962, n. 1228, e che gli interessati erano convinti di avere stipulato con le agevolazioni previste dalle norme legislative precedenti, che invece, a loro insaputa e a loro danno, sono state inspiegabilmente e improvvisamente modificate.

Questo vuol dire operare un prelievo fiscale che, in questi ultimi casi, assume obiettivamente il carattere e la sostanza della retroattività legislativa, e che creerà, oltretutto, obiettivamente, situazioni di diffi-

coltà finanziaria di non facile soluzione per molti di coloro che pensavano di avere contratto un determinato impegno e si trovano a dovere provvedere in misura diversa e tanto più onerosa del previsto.

Dai calcoli fatti, e che non sono difficile da controllare, il costo del danaro mutuato aumenterà di 100.000 lire ogni cinque anni per ogni milione di lire prestato, ossia mezzo milione in più per 5 milioni in cinque anni e pertanto un interesse elevato praticamente dal 3 per cento al 5 per cento, che sommato alle altre spese necessarie, rendono problematico il beneficio e praticamente sconsigliabile l'operazione.

Il provvedimento che ha incontrato e non poteva non incontrare la disapprovazione di tutti gli ambienti che in diverso modo sono impegnati a sostenere e a difendere l'azienda artigiana, è stato varato allorquando gli artigiani si attendevano dal Governo il compimento della sua promessa di facilitare l'allargamento di questo tipo di credito, con la dotazione all'Artigiancassa di nuovi fondi fino alla concorrenza di 50 miliardi da impiegare anche come fondo di garanzia.

I risultati obiettivi che derivano dall'applicazione di questa legge sono ulteriori difficoltà per lo sviluppo economico delle aziende artigiane mortificate nei loro sforzi di adeguare la loro struttura alle moderne tecniche produttive.

Che tali difficoltà non fossero d'altra parte ignorate dagli estensori della legge n. 1228, è provato dal fatto che si è giustamente provveduto a mantenere innovato il trattamento fiscale per tutte le operazioni relative alla Cassa del Mezzogiorno e ad altre leggi speciali.

È pertanto evidente che il credito artigiano doveva essere ugualmente cautelato, ed è proprio a tale scopo che presentiamo questa proposta di modifica della legge numero 1228.

La proposta che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi del Governo corrisponde a criteri di equità e di cautela nei confronti delle categorie artigiane, che debbono essere aiutate ad adeguare le proprie attrez-

zature aziendali nell'interesse generale del Paese.

Questo ci fa sperare in una sua sollecita immediata approvazione, che sia nel contempo superamento di questa assurda remora e stimolo al Governo e al Senato ad

affrontare e risolvere, con altro respiro e ben altri mezzi il problema del credito alle aziende artigiane, che attendono e hanno estrema necessità di disporre di più ampi e agevolati finanziamenti, per le ragioni che abbiamo brevemente ricordato.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Dopo il terzo comma dell'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

« Dalla entrata in vigore della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento tributario del credito alle aziende artigiane riconosciute dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, rimane regolato da quanto previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ».